

REPORT MENSILE APRILE 2024

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2024)	pag.8
CIG Ordinaria (Marzo 2024)	pag.12
CIG Straordinaria (Marzo 2024)	pag.13
CIG in Deroga (Marzo 2024)	pag.14
Fondi di solidarietà (Marzo 2024)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Febbraio 2024)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Novembre 2023).....	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2024**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %	
	Industria	Edilizia				Totale CIGO
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.477	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	356.570.155	594.505.378	-79%
2023	208.173.478	21.324.048	229.497.526	192.844.850	422.342.376	-29%
2024 (gennaio-marzo)	71.748.325	5.361.913	77.110.238	58.418.537	135.528.775	-68%

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2023




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	marzo 23	aprile 23	maggio 23	giugno 23	luglio 23	agosto 23	settembre 23	ottobre 23	novembre 23	dicembre 23	gennaio 24	febbraio 24	marzo 24
CIG Ordinaria	20.971.286	14.444.058	18.330.495	18.476.809	18.515.912	13.597.777	19.022.425	25.998.886	25.502.746	20.741.703	24.132.663	28.298.156	24.679.419
CIG Straordinaria	20.683.606	8.803.795	14.089.775	10.280.941	9.294.448	8.974.007	17.954.101	21.570.071	12.915.148	7.414.798	23.670.863	17.284.008	13.643.573
<i>di cui Solidarietà</i>	12.137.480	4.651.657	5.919.897	4.720.582	2.829.615	3.752.838	5.644.634	16.102.412	5.253.412	2.519.302	8.106.754	10.108.024	7.787.391
CIG in Deroga	382.834	123.626	434.185	260	19.213	480	245.763	183.770	51.401	110.013	134.538		631.952
Fondi di solidarietà	1.373.146	1.167.487	1.699.306	653.175	777.096	659.618	568.681	1.614.616	606.365	869.649	1.174.533	910.702	968.368
TOTALE	43.410.872	24.538.966	34.553.761	29.411.185	28.606.669	23.231.882	37.790.970	49.367.343	39.075.660	29.136.163	49.112.597	46.492.866	39.923.312

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	marzo 23 / marzo 22	aprile 23 / aprile 22	maggio 23 / maggio 22	giugno 23 / giugno 22	luglio 23 / luglio 22	agosto 23 / agosto 22	settembre 23 / settembre 22	ottobre 23 / ottobre 22	novembre 23 / novembre 22	dicembre 23 / dicembre 22	gennaio 24 / gennaio 23	febbraio 24 / febbraio 23	marzo 24 / marzo 23
CIG Ordinaria	-5,8%	-27,3%	-17,1%	15,6%	16,0%	21,5%	20,5%	5,1%	0,3%	3,0%	44,4%	64,7%	17,7%
CIG Straordinaria	-15,8%	-36,1%	-1,4%	-52,0%	-34,5%	-2,4%	18,1%	60,9%	4,5%	-68,4%	0,6%	-22,8%	-34,0%
<i>di cui Solidarietà</i>	22,9%	13,1%	5,6%	-52,4%	-36,9%	-14,6%	-19,7%	204,9%	-32,1%	-34,6%	-4,8%	5,5%	-35,8%
CIG in Deroga	-80,5%	-75,1%	-48,1%	-99,9%	-88,8%	-99,8%	50,2%	147,4%	24,9%	214,3%	498,1%	-100,0%	65,1%
Fondi di solidarietà	-81,1%	-89,9%	-90,3%	-94,6%	-92,1%	-94,5%	-87,3%	-72,4%	-81,4%	-66,5%	-34,6%	-38,2%	-29,5%
TOTALE	-22,5%	-46,3%	-36,9%	-40,9%	-28,7%	-28,9%	6,1%	12,0%	-4,9%	-36,9%	16,8%	13,0%	-8,0%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	marzo 23 / febbraio 23	aprile 23 / marzo 23	maggio 23 / aprile 23	giugno 23 / maggio 23	luglio 23 / giugno 23	agosto 23 / luglio 23	settembre 23 / agosto 23	ottobre 23 / settembre 23	novembre 23 / ottobre 23	dicembre 23 / novembre 23	gennaio 24 / dicembre 23	febbraio 24 / gennaio 24	marzo 24 / febbraio 24
CIG Ordinaria	22,0%	-31,1%	26,9%	0,8%	0,2%	-26,6%	39,9%	36,7%	-1,9%	-18,7%	16,3%	17,3%	-12,8%
CIG Straordinaria	-7,7%	-57,4%	60,0%	-27,0%	-9,6%	-3,4%	100,1%	20,1%	-40,1%	-42,6%	219,2%	-27,0%	-21,1%
<i>di cui Solidarietà</i>	26,7%	-61,7%	27,3%	-20,3%	-40,1%	32,6%	50,4%	185,3%	-67,4%	-52,0%	221,8%	24,7%	-23,0%
CIG in Deroga	314,5%	-67,7%	251,2%	-99,9%	7289,6%	-97,5%	51100,6%	-25,2%	-72,0%	114,0%	22,3%	-100,0%	
Fondi di solidarietà	-6,8%	-15,0%	45,6%	-61,6%	19,0%	-15,1%	-13,8%	183,9%	-62,4%	43,4%	35,1%	-22,5%	6,3%
TOTALE	5,49%	-43,5%	40,8%	-14,9%	-2,7%	-18,8%	62,7%	30,6%	-20,8%	-25,4%	68,6%	-5,3%	-14,1%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	MARZO			Valori cumulati GENNAIO-MARZO		
	2023	2024	mar 2024 / mar 2023 Variazione %	2023	2024	gen-mar 2024 / gen-mar 2023 Variazione %
CIG Ordinaria	20.971.286	24.679.419	17,68%	54.866.715	77.110.238	40,54%
Industria	18.099.779	22.528.547	24,47%	47.655.416	71.748.325	50,56%
Edilizia	2.871.507	2.150.872	-25,10%	7.211.299	5.361.913	-25,65%
CIG Straordinaria	20.683.606	13.643.573	-34,04%	66.623.364	54.598.444	-18,05%
Industria	16.426.505	10.951.331	-33,33%	58.328.564	45.625.810	-21,78%
Edilizia	118.485	33.680	-71,57%	487.749	100.984	-79,30%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	4.137.524	2.658.562	-35,75%	7.805.959	8.871.650	13,65%
Rami vari	1.092	-	-	1.092	-	-
CIG in Deroga	382.834	631.952	65,07%	497.679	766.490	54,01%
Industria	-	-	-	16.467	-	-
Edilizia	-	-	-	-	-	-
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	382.628	631.952	65,16%	481.006	766.490	59,35%
Rami vari	206	-	-	206	-	-
TOTALE	42.037.726	38.954.944	-7,33%	121.987.758	132.475.172	8,60%
Industria	34.526.284	33.479.878	-3,03%	106.000.447	117.374.135	10,73%
Edilizia	2.989.992	2.184.552	-26,94%	7.699.048	5.462.897	-29,04%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	4.520.152	3.290.514	-27,20%	8.286.965	9.638.140	16,30%
Rami vari	1.298	-	-	1.298	-	-
Fondi di solidarietà	1.373.146	968.368	-29,48%	4.642.019	3.053.603	-34,22%
Industria	77.215	79.810	3,36%	229.046	613.827	167,99%
Edilizia	-	-	-	-	-	-
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	1.282.711	888.558	-30,73%	4.392.470	2.439.776	-44,46%
Credito	13.220	-	-	13.743	-	-
Ex enti pubblici	-	-	-	6.760	-	-
Rami vari	-	-	-	-	-	-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a marzo 2024 sono state 24,6 milioni. Nel precedente mese di febbraio 2024 erano state autorizzate 28,2 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -12,8%. Rispetto a marzo 2023 (20,9 milioni di ore autorizzate) la variazione tendenziale è stata del +17,7%.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MARZO		mar 2024 / mar 2023	Valori cumulati GENNAIO-MARZO		gen-mar 2024 / gen-mar 2023
	2023	2024	Variazione %	2023	2024	Variazione %
PIEMONTE	2.190.537	1.966.830	-10,21%	4.478.349	6.547.964	46,21%
VALLE D'AOSTA	19.497	310.396	1492,02%	40.703	352.770	766,69%
LOMBARDIA	4.995.949	5.979.528	19,69%	14.148.846	17.882.036	26,39%
TRENTINO A. A.	369.981	256.886	-30,57%	834.647	819.738	-1,79%
VENETO	2.749.433	4.973.926	80,91%	8.123.738	15.118.546	86,10%
FRIULI V.G.	596.695	778.737	30,51%	1.800.784	2.776.829	54,20%
LIGURIA	77.223	111.728	44,68%	366.790	475.728	29,70%
EMILIA ROMAGNA	3.417.453	3.328.041	-2,62%	5.947.938	9.037.061	51,94%
TOSCANA	799.894	1.910.538	138,85%	3.136.790	5.457.940	74,00%
UMBRIA	274.864	285.084	3,72%	1.121.594	1.438.617	28,27%
MARCHE	878.597	1.131.975	28,84%	2.686.455	3.779.444	40,69%
LAZIO	598.169	298.956	-50,02%	1.730.462	1.120.170	-35,27%
ABRUZZO	501.961	826.469	64,65%	1.319.942	1.437.990	8,94%
MOLISE	268.441	28.282	-89,46%	412.394	95.241	-76,91%
CAMPANIA	1.127.803	892.333	-20,88%	2.973.190	5.737.416	92,97%
PUGLIA	1.283.767	1.179.682	-8,11%	3.507.868	3.398.666	-3,11%
BASILICATA	255.639	74.079	-71,02%	675.643	551.259	-18,41%
CALABRIA	40.631	75.670	86,24%	167.846	307.666	83,30%
SICILIA	359.489	176.595	-50,88%	941.565	463.675	-50,75%
SARDEGNA	165.263	93.684	-43,31%	451.171	311.482	-30,96%
ITALIA	20.971.286	24.679.419	17,68%	54.866.715	77.110.238	40,54%
<i>Nord Ovest</i>	<i>7.283.206</i>	<i>8.368.482</i>	<i>14,90%</i>	<i>19.034.688</i>	<i>25.258.498</i>	<i>32,70%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>7.133.562</i>	<i>9.337.590</i>	<i>30,90%</i>	<i>16.707.107</i>	<i>27.752.174</i>	<i>66,11%</i>
<i>Centro</i>	<i>2.551.524</i>	<i>3.626.553</i>	<i>42,13%</i>	<i>8.675.301</i>	<i>11.796.171</i>	<i>35,97%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>4.002.994</i>	<i>3.346.794</i>	<i>-16,39%</i>	<i>10.449.619</i>	<i>12.303.395</i>	<i>17,74%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a marzo 2024 è stato pari a 13,6 milioni (di cui 7,7 per solidarietà). La variazione congiunturale rispetto al mese precedente è pari a -21,1% (17,2 milioni di ore a febbraio 2024), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (20,6 milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a -34,0%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MARZO			Valori cumulati GENNAIO-MARZO		
	2023	2024	mar 2024 / mar 2023 Variazione %	2023	2024	gen-mar 2024 / gen-mar 2023 Variazione %
PIEMONTE	1.348.144	1.965.467	45,79%	4.065.223	4.340.180	6,76%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	25.204	-	-
LOMBARDIA	2.651.018	1.674.493	-36,84%	6.620.891	6.144.415	-7,20%
TRENTINO A. A.	915	-	-	34.296	83.749	144,19%
VENETO	739.629	558.320	-24,51%	2.145.924	2.350.358	9,53%
FRIULI V.G.	444.763	692.981	55,81%	977.918	1.845.528	88,72%
LIGURIA	54.471	182.807	235,60%	361.544	445.564	23,24%
EMILIA ROMAGNA	1.712.231	3.555.656	107,66%	2.853.602	5.248.500	83,93%
TOSCANA	610.187	856.867	40,43%	3.740.947	2.290.181	-38,78%
UMBRIA	12.861	26.220	103,87%	108.746	560.727	415,63%
MARCHE	531.442	166.130	-68,74%	856.297	563.994	-34,14%
LAZIO	3.179.403	551.390	-82,66%	15.062.598	7.969.347	-47,09%
ABRUZZO	3.410.298	71.320	-97,91%	3.829.556	960.027	-74,93%
MOLISE	-	-	-	127.869	34.756	-72,82%
CAMPANIA	3.355.737	1.329.639	-60,38%	7.476.817	4.974.934	-33,46%
PUGLIA	1.025.405	710.074	-30,75%	3.002.538	9.799.998	226,39%
BASILICATA	248.422	666.995	168,49%	11.343.764	1.553.322	-86,31%
CALABRIA	137.305	110.496	-19,53%	790.809	2.981.196	276,98%
SICILIA	314.888	409.534	30,06%	1.861.121	1.423.325	-23,52%
SARDEGNA	906.487	115.184	-87,29%	1.337.700	1.028.343	-23,13%
ITALIA	20.683.606	13.643.573	-34,04%	66.623.364	54.598.444	-18,05%
<i>Nord Ovest</i>	4.053.633	3.822.767	-5,70%	11.072.862	10.930.159	-1,29%
<i>Nord Est</i>	2.897.538	4.806.957	65,90%	6.011.740	9.528.135	58,49%
<i>Centro</i>	4.333.893	1.600.607	-63,07%	19.768.588	11.384.249	-42,41%
<i>Mezzogiorno</i>	9.398.542	3.413.242	-63,68%	29.770.174	22.755.901	-23,56%

CIG in deroga

Gli interventi in deroga registrano valori assoluti residuali: nel mese di marzo 2024 sono stati pari a 631mila ore, mentre nel mese precedente erano pari a zero. Rispetto a marzo 2023 (382mila ore), si registra una variazione tendenziale del +65,1%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MARZO			Valori cumulati GENNAIO-MARZO		gen-mar 2024 / gen-mar 2023
	2023	2024	Variazione %	2023	2024	
PIEMONTE	219.728	32.651	-85,14%	232.872	32.651	-85,98%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	60	-	-	4.956	-	-
TRENTINO A. A.	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-
FRIULI V.G.	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	14.136	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	69	-	-	69	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	216	-	-
LAZIO	7.008	189.467	2603,58%	7.865	189.667	2311,53%
ABRUZZO	-	249.143	-	-	249.143	-
MOLISE	209	-	-	209	-	-
CAMPANIA	6.603	4.500	-31,85%	7.565	92.144	1118,03%
PUGLIA	-	22.219	-	72.886	68.913	-5,45%
BASILICATA	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	41.883	-	2.675	41.883	1465,72%
SICILIA	149.226	92.020	-38,34%	154.299	92.020	-40,36%
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-
ITALIA	382.834	631.952	65,07%	497.679	766.490	54,01%
<i>Nord Ovest</i>	<i>219.788</i>	<i>32.651</i>	<i>-85,14%</i>	<i>251.964</i>	<i>32.651</i>	<i>-87,04%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>-</i>	<i>69</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>69</i>	<i>-</i>
<i>Centro</i>	<i>7.008</i>	<i>189.467</i>	<i>2603,58%</i>	<i>8.081</i>	<i>189.667</i>	<i>2247,07%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>156.038</i>	<i>409.765</i>	<i>162,61%</i>	<i>237.634</i>	<i>544.103</i>	<i>128,97%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a marzo 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 0,9 milioni e registra un incremento del 6,3% rispetto al mese precedente. Poiché nel mese di marzo 2023 le ore autorizzate erano state 1,3 milioni, la variazione tendenziale è del -29,5%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MARZO			Valori cumulati GENNAIO-MARZO		
	2023	2024	mar 2024 / mar 2023	2023	2024	gen-mar 2024 / gen-mar 2023
PIEMONTE	216.027	67.537	-68,74%	389.712	149.877	-61,54%
VALLE D'AOSTA			-			-
LOMBARDIA	248.655	168.118	-32,39%	848.334	550.093	-35,16%
TRENTINO A. A.	705		-	6.131	9.600	56,58%
VENETO	250.862	129.419	-48,41%	463.107	258.218	-44,24%
FRIULI V.G.	6.430	42.896	567,12%	63.719	77.140	21,06%
LIGURIA	40.044	6.637	-83,43%	265.485	42.054	-84,16%
EMILIA ROMAGNA	91.074	70.172	-22,95%	213.384	224.783	5,34%
TOSCANA	57.483	41.793	-27,30%	177.949	348.940	96,09%
UMBRIA	43.111	13.231	-69,31%	136.315	46.136	-66,15%
MARCHE	24.064	21.906	-8,97%	98.205	67.883	-30,88%
LAZIO	186.194	317.096	70,30%	969.453	633.433	-34,66%
ABRUZZO	9.575	440	-95,40%	109.545	106.215	-3,04%
MOLISE	8.514	6.084	-28,54%	14.077	19.760	40,37%
CAMPANIA	44.697	22.305	-50,10%	83.343	288.705	246,41%
PUGLIA	95.329	54.166	-43,18%	633.910	88.417	-86,05%
BASILICATA	1.800	2.191	21,72%	4.220	40.606	862,23%
CALABRIA	244	2.226	812,30%	11.998	15.495	29,15%
SICILIA	45.264	1.565	-96,54%	112.704	39.798	-64,69%
SARDEGNA	3.074	586	-80,94%	40.428	46.450	14,90%
ITALIA	1.373.146	968.368	-29,48%	4.642.019	3.053.603	-34,22%
<i>Nord Ovest</i>	<i>504.726</i>	<i>242.292</i>	<i>-52,00%</i>	<i>1.503.531</i>	<i>742.024</i>	<i>-50,65%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>349.071</i>	<i>242.487</i>	<i>-30,53%</i>	<i>746.341</i>	<i>569.741</i>	<i>-23,66%</i>
<i>Centro</i>	<i>310.852</i>	<i>394.026</i>	<i>26,76%</i>	<i>1.381.922</i>	<i>1.096.392</i>	<i>-20,66%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>208.497</i>	<i>89.563</i>	<i>-57,04%</i>	<i>1.010.225</i>	<i>645.446</i>	<i>-36,11%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2022 2023 e 2024 (gennaio-gennaio) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2022					
Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (a)	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
di cui ore utilizzate fino a gennaio 2024 (b)	63.924.290	70.633.986	14.812.118	40.591.474	189.961.869
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)	26,87%	34,92%	52,56%	32,19%	31,95%
Anno 2023					
Totale ore autorizzate nell'anno 2023 (a)	229.497.526	177.920.448	1.666.390	13.258.012	422.342.376
di cui ore utilizzate fino a gennaio 2024 (b)	58.578.991	51.962.568	589.086	3.292.395	114.423.040
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)	25,52%	29,21%	35,35%	24,83%	27,09%
Anno 2024 (gennaio-gennaio)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2024 (gennaio-gennaio) (a)	24.132.663	23.670.863	134.538	1.174.533	49.112.597
di cui ore utilizzate fino a gennaio 2024 (b)	4.636.558	1.903.816	69.691	206.400	6.816.465
Tiraggio anno 2024 (b)/(a)	19,21%	8,04%	51,80%	17,57%	13,88%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Gennaio degli anni 2022, 2023 e 2024 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento**

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Gennaio 2022					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Gennaio 2022 (a)	26.048.324	16.080.811	20.160.717	22.154.741	84.444.593
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	7.053.306	1.088.861	10.640.622	6.125.835	24.908.624
Tiraggio Gennaio 2022 (b)/(a)	27,08%	6,77%	52,78%	27,65%	29,50%
Gennaio-Gennaio 2023					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Gennaio 2023 (a)	16.710.920	23.536.684	22.494	1.795.407	42.065.505
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	3.746.894	2.808.573	7.827	411.172	6.974.467
Tiraggio Gennaio 2023 (b)/(a)	22,42%	11,93%	34,80%	22,90%	16,58%
Gennaio-Gennaio 2024					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Gennaio 2024 (a)	24.132.663	23.670.863	134.538	1.174.533	49.112.597
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	4.636.558	1.903.816	69.691	206.400	6.816.465
Tiraggio Gennaio 2024 (b)/(a)	19,21%	8,04%	51,80%	17,57%	13,88%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpl includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpl (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8^ mese anziché dal 6^).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2022 - febbraio 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 aprile 2024)

ANNO	Numero domande mensili												Totale gennaio- febbraio	Totale annuo
Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
ANNO 2022														
NASpI	171.212	113.481	115.942	116.915	105.076	199.069	334.687	116.955	232.583	302.693	243.019	133.434	284.693	2.185.066
DisColl	2.614	2.501	1.436	1.844	2.021	3.182	4.837	3.408	1.630	1.888	2.435	1.637	5.115	29.433
Totale	173.826	115.982	117.378	118.759	107.097	202.251	339.524	120.363	234.213	304.581	245.454	135.071	289.808	2.214.499
ANNO 2023														
NASpI	189.482	110.691	112.270	111.687	101.949	159.423	341.671	111.049	215.628	311.203	251.494	129.808	300.173	2.146.355
DisColl	2.857	2.773	2.576	1.395	1.488	3.250	5.096	3.242	1.634	1.986	2.089	1.788	5.630	30.174
Totale	192.339	113.464	114.846	113.082	103.437	162.673	346.767	114.291	217.262	313.189	253.583	131.596	305.803	2.176.529
ANNO 2024														
NASpI	195.772	119.528											315.300	315.300
DisColl	2.673	2.589											5.262	5.262
Totale	198.445	122.117											320.562	320.562
Variazione % 2023/2022														
NASpI	10,7%	-2,5%	-3,2%	-4,5%	-3,0%	-19,9%	2,1%	-5,0%	-7,3%	2,8%	3,5%	-2,7%	5,4%	-1,8%
DisColl	9,3%	10,9%	79,4%	-24,3%	-26,4%	2,1%	5,4%	-4,9%	0,2%	5,2%	-14,2%	9,2%	10,1%	2,5%
Totale	10,7%	-2,2%	-2,2%	-4,8%	-3,4%	-19,6%	2,1%	-5,0%	-7,2%	2,8%	3,3%	-2,6%	5,5%	-1,7%
Variazione % 2024/2023														
NASpI	3,3%	8,0%											5,0%	-85,3%
DisColl	-6,4%	-6,6%											-6,5%	-82,6%
Totale	3,2%	7,6%											4,8%	-85,3%

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2022 - febbraio 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 aprile 2024)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2022	Domande presentate da gennaio a dicembre 2023	Domande presentate da gennaio a febbraio 2024
PIEMONTE	125.441	124.823	22.149
VALLE D'AOSTA	7.298	6.737	598
LIGURIA	57.754	58.105	8.125
LOMBARDIA	270.425	270.163	45.754
TRENTINO A.A.	67.617	67.085	8.104
VENETO	164.927	165.307	23.896
FRIULI V.G.	41.566	40.737	5.929
EMILIA ROMAGNA	166.515	166.936	24.365
TOSCANA	141.824	140.287	19.987
UMBRIA	27.853	26.416	4.656
MARCHE	62.727	60.619	8.578
LAZIO	183.829	177.995	30.001
ABRUZZO	57.844	55.525	8.144
MOLISE	11.510	11.649	1.829
CAMPANIA	234.515	228.118	30.558
PUGLIA	163.422	158.963	22.764
BASILICATA	22.622	20.978	3.142
CALABRIA	81.241	76.762	9.373
SICILIA	198.523	192.757	26.279
SARDEGNA	97.613	96.393	11.069
ITALIA	2.185.066	2.146.355	315.300
NORD OVEST	460.918	459.828	76.626
NORD EST	440.625	440.065	62.294
CENTRO	416.233	405.317	63.222
MEZZOGIORNO	867.290	841.145	113.158

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2021-2023)

Periodo gennaio 2021 - novembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 aprile 2024)

ANNO	Numero beneficiari mensili*													Media gennaio-novembre	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
ANNO 2021																	551.151
Mobilità	4.823	4.504	4.351	4.258	4.166	4.029	3.964	3.915	3.846	3.758	3.684	3.649		4.118	4.079		
NASpI***	1.090.667	984.218	928.548	884.162	829.618	834.120	1.018.144	1.035.407	1.076.258	1.045.047	1.072.389	1.029.962		981.689	985.712		
DisColl	6.647	6.133	5.855	6.066	5.727	6.205	8.000	8.756	7.672	5.742	4.887	4.686		6.517	6.365		
ANNO 2022																555.578	
Mobilità	3.439	3.199	3.136	3.076	2.998	2.880	2.858	2.835	2.809	2.756	2.699	2.680		2.971	2.947		
NASpI***	1.034.722	950.088	921.677	905.519	881.400	922.129	1.136.773	1.160.005	1.213.403	1.219.400	1.276.227	1.235.327		1.056.486	1.071.389		
DisColl	5.225	5.806	5.769	6.023	6.482	7.425	9.972	11.601	10.727	8.909	8.892	8.838		7.894	7.972		
ANNO 2023																544.792	
Mobilità	2.680	2.498	2.439	2.380	2.323	2.256	2.191	2.130	2.106	2.049	2.022			2.279	2.279		
NASpI***	1.246.725	1.144.193	1.086.562	1.025.935	968.200	947.500	1.151.395	1.157.577	1.148.598	1.183.731	1.243.336			1.118.523	1.118.523		
DisColl	9.813	10.459	11.082	10.751	10.236	11.206	13.628	15.106	13.729	10.800	9.514			11.484	11.484		
Variazione % 2022/2021																	
Mobilità	-28,7%	-29,0%	-27,9%	-27,8%	-28,0%	-28,5%	-27,9%	-27,6%	-27,0%	-26,7%	-26,7%	-26,6%		-27,8%	-27,7%		
NASpI	-5,1%	-3,5%	-0,7%	2,4%	6,2%	10,6%	11,7%	12,0%	12,7%	16,7%	19,0%	19,9%		7,6%	8,7%		
DisColl	-21,4%	-5,3%	-1,5%	-0,7%	13,2%	19,7%	24,7%	32,5%	39,8%	55,2%	82,0%	88,6%		21,1%	25,3%		
Variazione % 2023/2022																	
Mobilità	-22,1%	-21,9%	-22,2%	-22,6%	-22,5%	-21,7%	-23,3%	-24,9%	-25,0%	-25,7%	-25,1%			-23,3%	-22,7%		
NASpI	20,5%	20,4%	17,9%	13,3%	9,8%	2,8%	1,3%	-0,2%	-5,3%	-2,9%	-2,6%			5,9%	4,4%		
DisColl	87,8%	80,1%	92,1%	78,5%	57,9%	50,9%	36,7%	30,2%	28,0%	21,2%	7,0%			45,5%	44,0%		

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpl per regione di residenza*Gennaio - Novembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 aprile 2024)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	30.851	27.728	26.510	25.624	23.927	22.615	27.994	28.231	28.743	30.385	29.663		67.467
BASILICATA	11.562	10.608	10.148	9.586	9.015	8.898	11.315	11.327	10.898	11.088	11.191		25.778
CALABRIA	36.955	33.365	31.391	30.218	28.411	29.498	40.383	40.176	39.948	41.352	40.749		89.956
CAMPANIA	129.128	118.829	110.241	98.972	92.179	95.016	127.548	127.048	125.620	116.820	129.451		276.173
EMILIA ROMAGNA	97.305	88.206	83.894	78.843	73.713	70.360	84.236	85.161	92.050	100.009	99.779		207.477
FRIULI V.G.	25.225	22.940	21.739	20.854	19.725	18.902	22.272	22.562	22.579	24.461	25.366		52.726
LAZIO	117.192	111.062	108.419	104.523	100.431	101.553	120.805	121.064	118.791	109.867	107.661		238.049
LIGURIA	37.356	34.198	31.748	27.022	24.870	23.056	26.515	26.246	26.213	32.169	37.330		72.827
LOMBARDIA	166.861	158.934	155.562	151.891	148.996	147.253	172.261	175.286	166.496	156.507	156.258		350.842
MARCHE	34.304	30.669	29.249	27.553	25.888	24.751	30.098	31.457	32.834	35.778	35.843		75.497
MOLISE	6.380	5.985	5.894	5.796	5.444	5.267	6.606	6.681	6.140	6.096	5.783		13.993
PIEMONTE	79.762	75.289	74.452	73.235	70.989	69.475	83.381	82.363	74.697	70.987	70.344		164.556
PUGLIA	84.777	76.968	72.476	67.628	62.463	60.459	73.542	73.912	74.905	86.045	90.708		186.526
SARDEGNA	53.544	46.447	40.995	36.638	32.121	28.397	33.944	33.617	38.784	52.408	61.498		110.731
SICILIA	104.427	92.930	86.385	79.376	74.056	79.148	105.377	105.443	95.331	95.916	102.992		230.417
TOSCANA	85.591	76.630	69.868	61.780	56.344	53.395	65.711	66.922	65.584	76.994	85.935		173.244
TRENTINO A.A.	27.730	25.603	25.928	30.101	28.388	22.357	17.797	17.600	22.898	27.878	36.890		68.896
UMBRIA	15.962	15.036	14.493	13.643	12.741	12.593	16.269	16.376	14.241	13.253	13.418		33.528
VALLE D'AOSTA	2.584	2.306	2.148	3.168	3.694	3.202	2.666	2.425	3.466	3.691	3.615		7.649
VENETO	99.229	90.460	85.022	79.484	74.805	71.305	82.675	83.680	88.380	92.027	98.862		204.577
Totale	1.246.725	1.144.193	1.086.562	1.025.935	968.200	947.500	1.151.395	1.157.577	1.148.598	1.183.731	1.243.336		2.650.909

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-novembre 2023